



Direzione Lavoro
COLLOCAMENTO MIRATO LEGGE 68/99

AVVISO PUBBLICO

TIROCINI L. 68/99 – 2015/2016

Contributo a titolo di rimborso per il pagamento dell'importo forfettario attribuito ai tirocinanti

INTERVENTI FINANZIABILI DAL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI ART. 14

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l’art. 14 “Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili e successive modifiche e integrazioni

VISTA la L.R. n. 32 del 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni

VISTO il regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/02, emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e successive modifiche e integrazioni

VISTO il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, di cui alla LR 32/2002, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012, che delinea il quadro delle azioni rivolte all’inserimento lavorativo dei disabili, secondo il criterio della ottimizzazione dei progetti di inserimento mirato e delle azioni formative;

RITENUTO necessario, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate ed in coerenza dei documenti programmatici regionali e provinciali citati, attivare misure finalizzate a sostenere l’inserimento lavorativo delle persone disabili, facendo ricorso alle risorse del Fondo regionale ex art. 14, legge n. 68/99;

VISTO il Decreto n. 2927 del 15/07/2013, recante “Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili annualità 2012. Ripartizione ed erogazione alle Province.”;

VISTO il Decreto n. 3244 del 07/07/2014, recante “Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili annualità 2013. Ripartizione ed erogazione alle Province.”;

VISTA la Delibera G.R. n. 558 del 8 luglio 2013, recante “L.R. n. 32/02 – Modalità di gestione e criteri di ripartizione alle Province del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili”;

RENDE NOTO

che la Città Metropolitana di Firenze, nell'ambito dei propri interventi di politica del lavoro, in coerenza con i documenti programmatici regionali e provinciali sopra citati, in attuazione della legge n. 68/99 e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Delibera G.R. n. 588/2013, finanzia interventi finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili iscritte nell'Elenco Unico Provinciale di cui alla medesima legge.

Finalità generali

Il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, previsto dall'art.14 della L. 68/99, è finalizzato al finanziamento di programmi di occupazione dei disabili attraverso azioni di aiuti alle persone e misure di accompagnamento secondo le modalità e le priorità stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 588/2013.

Art. 1 – Risorse finanziarie

Il presente Avviso mette a disposizione risorse finanziarie a valere sul Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili, per l'importo complessivo di **€ 250.000,00** (*duecentocinquantamila,00*).

Art. 2 – Durata e validità dell'avviso

Il presente avviso ha validità fino al 31/12/2016 o comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Qualora, alla data di scadenza del presente avviso, i finanziamenti stanziati non fossero esauriti, sarà fissata una scadenza di riserva che sarà resa nota mediante pubblicazione.

Art. 3 – Soggetto promotore – Città Metropolitana di Firenze

La Città Metropolitana di Firenze, attraverso il Collocamento Mirato legge 68/99, in qualità di Soggetto Promotore si fa carico:

- di corrispondere ai Soggetti Ospitanti (Datori di Lavoro) **un contributo a titolo di rimborso, per il pagamento dell'importo forfettario attribuito ai tirocinanti che svolgono tirocini finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, legge 68/99.

Art. 4 – Soggetto Ospitante – Datore di lavoro

Possono presentare la domanda i datori di lavoro aventi natura privata, in qualità di "Soggetti Ospitanti", anche non soggetti agli obblighi di cui alla legge 68/99, con sede o unità locale nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, che abbiano attivato **tirocini finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, legge 68/99**.

Il Soggetto Ospitante è tenuto ad:

- effettuare la comunicazione obbligatoria on line dell'attivazione del Tirocinio;
- garantire un corretto ed efficace svolgimento del Tirocinio formativo;
- nominare un tutor interno con il compito di seguire il tirocinante nel corso dell'attività prevista nel progetto formativo del tirocinio;
- segnalare tempestivamente eventuali difformità o problemi verificatisi nel corso dell'attività;
- fornire il rapporto di valutazione finale del tirocinio;

- tenere aggiornato quotidianamente il registro presenze del tirocinante;
- presentare nuova domanda di partecipazione in caso di proroga del tirocinio;
- corrispondere al tirocinante un importo non inferiore a 500,00 euro mensili lordi a titolo di rimborso forfettario delle spese (art. 86 quinquies D.P.G.R. n 47 del 08/08/2003);
- rispettare i requisiti e gli obblighi di cui all'art. 86 ter D.P.G.R. n. 47 del 08/08/2003.

In caso di interruzione del tirocinio, l'azienda ospitante:

- a) non ha diritto ad alcun rimborso se il tirocinio si è interrotto entro i primi due mesi;
- b) ha diritto al rimborso in proporzione al periodo effettivo di tirocinio, dopo i primi due mesi.

Art. 5 – Destinatari

Si intendono quali destinatari finali degli interventi previsti dal presente A.P. i soggetti regolarmente iscritti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 68/99 nella **lista unica dei disabili della Città Metropolitana di Firenze**.

Art. 6 - Interventi finanziabili

E' rimborsabile sul presente avviso il costo sostenuto dal soggetto ospitante che abbia attivato Tirocini finalizzati **a favorire l'inserimento lavorativo**, ai sensi dell'art.11, comma, della legge 68/99, per il pagamento dell'importo forfettario a titolo di rimborso attribuito al tirocinante.

Il rimborso avverrà secondo le seguenti modalità:

1. **datore di lavoro di natura privata, non soggetto agli obblighi di assunzione ai sensi della L. n. 68/99 o che abbia già assolto gli obblighi di assunzione ai sensi della L n 68/99**

- **rimborso totale, pari a € 500 mensili lordi**, dell'importo corrisposto al tirocinante;

2. **datore di lavoro di natura privata, soggetto all'obbligo di assunzione ai sensi della L. n. 68/99;**

A - rimborso parziale, pari a € 300 mensili lordi, dell'importo corrisposto al tirocinante;

B - rimborso, a saldo, pari a € 200 mensili lordi, per tutta la durata del tirocinio, nel caso in cui lo stesso si concluda con l'assunzione, ai sensi della legge 68/99, del soggetto disabile a tempo indeterminato, a tempo determinato non inferiore a 12 mesi o con contratto di apprendistato, e successivamente al superamento del periodo di prova.

Ai fini della concessione del finanziamento, la durata minima del tirocinio finalizzato **a favorire l'inserimento lavorativo**, è fissata in mesi 2 (art. 17 ter, comma 7 L.r. n 32/2002), eventualmente rinnovabili.

La durata massima del tirocinio è fissata in 24 mesi, proroghe comprese (art. 17 ter, comma 8, L.R. n. 32/2002). Nel calcolo del limite massimo non si tiene conto di periodi di astensione obbligatoria per maternità, né di periodi di malattia o impedimenti gravi documentati dal tirocinante (art. 86 quater, comma 3, D.P.G.R. N 47/R/2003).

L'impegno settimanale non potrà essere inferiore a 20 ore, (salvo situazioni di particolare difficoltà di inserimento lavorativo, la cui valutazione è rimessa al Comitato Tecnico) né pari o superiore **all'orario previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante** (art.86 octies, comma 3 D.P.G.R. n 47/R/2003).

E' condizione che da luogo all'erogazione del rimborso lo svolgimento del tirocinio per un periodo non inferiore al 70% delle presenze previste dal progetto formativo.

Nel caso di rimborso quadrimestrale, il 70% sarà calcolato sul monte ore del quadrimestre (salvo assenze giustificate documentabili).

Sono finanziabili i tirocini finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, **attivati a partire dal 01/01/2015** e fino a scadenza del presente bando, o comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 7 – Modalità attuative e di erogazione del contributo

Le richieste per l'ammissione al rimborso dell'importo corrisposto al tirocinante, presentate dalle aziende interessate, saranno valutate tenendo conto dell'ordine di presentazione delle domande.

In caso di proroga del tirocinio, per ottenere l'ammissione alla proroga del rimborso di cui al presente Avviso, il soggetto ospitante dovrà presentare nuova domanda di partecipazione per ciascuna proroga del tirocinio stesso.

L'ammissione al finanziamento, presentata tramite il modello 1 allegato al presente avviso, sarà approvata con atto Dirigenziale da parte del responsabile del procedimento indicato nel presente avviso e comunicata al richiedente a mezzo PEC.

Il rimborso dell'importo forfettario corrisposto al tirocinante, da richiedere mediante modello 2, corredato dagli allegati, potrà essere effettuato, quadrimestralmente o a scadenza del tirocinio, con una delle seguenti modalità:

- a) dopo il quarto mese di tirocinio e successivamente ogni quattro mesi, a seguito di regolare rendicontazione con allegata copia del registro delle presenze firmato dal tutor aziendale;
- b) a saldo, al termine del tirocinio, a seguito di regolare rendicontazione, con allegata relazione e dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio firmate dal tutor aziendale, e copia del registro presenze firmato dal tutor aziendale. Nel caso di cui all'art. 6, punto 2, lett B, dichiarazione dell'avvenuto superamento del periodo di prova dell'assunzione effettuata ai sensi della legge 68/99.
- c) A saldo, entro quattro mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento.

Qualora non venga presentata l'istanza di liquidazione **entro 4 mesi** dalla conclusione del tirocinio, o dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, non verrà effettuato alcun rimborso e l'azienda sarà considerata rinunciataria.

Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande redatte secondo lo schema allegato al presente avviso (Modello 1), stampate fronte-retro, debitamente compilate e corredate da marca da bollo di importo indicato sui modelli stessi, sottoscritte dal legale rappresentante, unitamente alla fotocopia del documento di identità del richiedente, potranno essere recapitate:

- a mano presso Città Metropolitana di Firenze – Collocamento Mirato Legge 68/99 – Via Capo di Mondo n 66 50136 Firenze
- a mezzo pec a cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

Art. 9 - Condizioni di ammissibilità

Saranno considerate ammissibili le domande che rispondono ai criteri stabiliti nel presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

In particolare, sono ammissibili le domande redatte sul modello allegato al presente avviso, presentate con le modalità di cui al precedente art. 8.

Le domande sono evase per ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dal presente avviso.

Art. 10 - Servizi specifici del Collocamento Mirato

Alle Aziende che hanno attivato o intendono attivare tirocini finalizzati **a favorire l'inserimento lavorativo**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 68/99, l'Ufficio Collocamento Mirato Legge 68/99 fornirà servizi di:

- informazione sull'attivazione dei tirocini;
- consulenza in favore dell'azienda e del disabile, per la definizione del progetto formativo;
- valutazione della motivazione, della fattibilità e della effettiva rispondenza del tirocinio alle esigenze ed aspettative del soggetto disabile;
- assistenza nell'espletamento delle procedure amministrative;
- tutoraggio e accompagnamento all'inserimento in azienda in favore dei disabili tirocinanti.

Art. 11 – Responsabile dell'adozione dell'avviso

Ai sensi della legge n. 241/90 e succ. modif. ed integr., la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso pubblico è la Direzione Lavoro, nella persona del Dirigente D.ssa Sandra Breschi.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge n. 241/90 e succ. modif. ed integr., la struttura responsabile del procedimento è il Collocamento Mirato Legge 68/99, nella persona di Responsabile D.ssa Francesca Giolli.

Art. 13 – Tutela della privacy

I dati di cui la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto della D.lgs. 196/03.

Art. 14 - Informazioni

Per informazioni o per ritirare copia integrale dell'avviso e dei moduli di domanda, gli interessati possono rivolgersi al Collocamento Mirato Legge 68/99 - della Città Metropolitana di Firenze, via Capo di Mondo n. 66, Firenze - tel. 055.2760573/081 o scrivendo a collocamentomirato@cittametropolitana.fi.it.

Il testo del presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Firenze, e nel sito internet www.cittametropolitana.fi.it e può altresì essere richiesto al seguente indirizzo di posta elettronica: collocamentomirato@cittametropolitana.fi.it